CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Rete Morenica S.r.l.

Sede: Viale dei Cipressi, 2
37069 Villafranca di Verona (VR)

Capitale Sociale: € 1.414.650,00

Registro Imprese: 333767

Codice Fiscale e P. IVA: 03404300232

E-mail: info@pec.retemorenica.it

Sito internet: www.retemorenica.it

Telefono: +39 045 7979511

Fax: +39 045 7979512

Il Direttore Generale
Ing. Damiano Guida

Sommario

art. 1 Glossario....3
art. 2 oggetto dell'appalto....3
art. 3 DURATA DELL'APPALTO E Obiettivi del contratto....3
art. 4 Quantità e caratteristiche generali della fornitura....4
art. 5 Criterio di aggiudicazione....4
art. 6 Requisiti per la partecipazione all'appalto....5
art. 7 Condizioni di fornitura....5
art. 8 Stipula dei contratti di fornitura....6
art. 9 Importi dovuti....6
art. 10 QUALITA' DEL SERVIZIO E PENALI....6
art. 11 Fatturazione E PAGAMENTI....7
art. 12 CAUZIONE PROVVISORIA....8
art. 13 DEPOSITO CAUZIONALE E SPESE CONTRATTUALI....8
art. 14 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI....9
art. 15 Assistenza tecnico economica per la razionalizzazione dei consumi....9
art. 16 Obblighi a carico del fornitore....9
art. 17 DOCUMENTAZIONE TECNICA....10
art. 18 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro....10
art. 19 Clausola risolutiva espressa....10
art. 20 Ulteriori clausole di risoluzione contrattuale....11
ART. 21 RISERVATEZZA....11
ART. 22 CONTROVERSIE....12
ART. 23 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO....12
ART. 24 SPESE....12
ART. 25 DOMICILIO FISCALE....12
ART. 26 RINVIO....12

ART. 1 GLOSSARIO

Nel presente capitolato speciale, sono adottate le seguenti definizioni:

- ***Aggiudicatario*** il Concorrente primo classificato nella formulazione del miglior prezzo offerto per la fornitura.
- ***Appaltatore / Fornitore*** il Concorrente con il quale sarà stipulato il Contratto di fornitura.
- ***Amministrazione*** Rete Morenica srl.
- ***CSA*** è il Capitolato Speciale d'Appalto, cioè l'insieme delle condizioni generali che regolano il contratto stipulato tra Rete Morenica srl e l'Appaltatore.
- ***Concorrente*** ciascuno dei soggetti partecipanti alla Gara, siano essi singoli o raggruppati.
- ***Contratto*** la scrittura tra Rete Morenica srl e l'Appaltatore per regolare le prestazioni oggetto dell'appalto.
- ***Responsabile del procedimento*** il dipendente di Rete Morenica srl al quale sono delegate le funzioni di controllo e le funzioni amministrative nell'ambito della realizzazione della fornitura.
- ***AEEG*** è l'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas.
- ***GRTN*** è il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale.

ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è la fornitura di energia elettrica per tutte le utenze intestate a Rete Morenica Srl.
La società aggiudicataria dovrà altresì assicurare, in relazione alla fornitura oggetto dell'appalto:

- nuovi allacci;
- dismissioni;
- volture;
- variazioni di impegni di potenza;
- subentri;
- variazioni anagrafiche;
- variazioni potenza disponibile;
- spostamenti di gruppi di misura;

ed altresì, l'assistenza tecnica, amministrativa e tariffaria necessaria per la risoluzione di qualsiasi problema inerente la gestione energetica a Libero Mercato e la ottimizzazione dei flussi tramite personale specializzato e qualificato. A tal fine, la ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione un recapito fax attivo 24 ore su 24, trasmettere all'Amministrazione Comunale indirizzo, e-mail, numero di telefono di un referente tecnico e di un referente amministrativo, che costituiranno gli interlocutori unici del Comune per ogni esigenza.

ART. 3 DURATA DELL'APPALTO E OBIETTIVI DEL CONTRATTO

L'appalto avrà durata di ventiquattro mesi, con decorrenza dalla data di inizio della fornitura dell'energia elettrica da parte del soggetto aggiudicatario.
L'Amministrazione si riserva in modo unilaterale di prolungare il contratto d'appalto per il periodo necessario alla totale copertura della fornitura di energia elettrica qualora la scadenza naturale del contratto possa arrecare difficoltà di approvvigionamento in un eventuale subentro.

L'Amministrazione, potrà procedere alla revisione del contratto ovvero alla sua risoluzione a proprio insindacabile giudizio prima della scadenza qualora si verificassero condizioni di mercato tali da far ritenere oggettivamente non più congruo il contratto in essere.
L'Amministrazione, con un unico Contratto di fornitura delle risorse energetiche, si propone di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:

- la realizzazione di risparmi sulle spese di fornitura conseguiti attraverso un migliore acquisto delle "materie prime";
- migliore capacità di controllo dei costi sostenuti;

ART. 4 QUANTITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA

Gli importi e i quantitativi oggetto di gara (riportati negli allegati A e B) si intendono presunti, potendo gli stessi variare a seconda delle effettive esigenze del gestore degli impianti, senza che l'appaltatore possa richiedere indennizzi o compensi o revisioni di sorta.
L'ammontare annuale presunto della fornitura di energia elettrica, che non impegna peraltro la società Rete Morenica Srl, è stimato in complessivi *kWh. 55.000* annui per un importo presunto annuo di *€ 18.000,00 IVA esclusa.* Pertanto Il totale della fornitura posto a base di gara è di ***110.000 KWh*** per un importo presunto e non garantito nei 2 anni di ***€. 36.000,00 IVA esclusa***
Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo e non impegna quindi Rete Morenica Srl in alcun modo, potendo lo stesso, in rapporto all'andamento dei consumi, aperture/chiusure di utenze, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative in materia fiscale e/o relativa alla fornitura di energia elettrica.
Al mancato raggiungimento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento oltre a quanto fatturato.
Le utenze intestate a Rete Morenica s.r.l., per le quali è richiesta la fornitura di energia elettrica, sono elencate nell'allegato A

ART. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto mediante procedura aperta come stabilito dal D.Lgs. n.163/2006 art.224, comma 1 lettera c, con avviso con cui si indice bando di gara di cui all'Allegato XIII parte A, e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.82 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., valutato su quanto offerto dal fornitore (in cifre e in lettere).
Il fornitore effettuerà la fornitura di energia elettrica a favore della società Rete Morenica Srl per il soddisfacimento dei fabbisogni di energia elettrica di tutte le utenze di cui all'allegato A) "POD".
Il prezzi unitari contrattuali dell'energia elettrica (PUE) sono composti e definiti come segue:
a) prezzi unitari base dell'energia elettrica (PUB) pari al costo dell'energia elettrica - al netto delle perdite - con le maggiorazioni relative ai certificati verdi, al CIP6/92, agli oneri di sbilanciamento (è esclusa l'ammissibilità delle richieste di previsioni di prelievo), agli oneri relativi alle quote di C02, corrispondenti ad ogni fascia oraria (multi-oraria e mono-oraria F1, F2 F3 ed Fo), e a tutti gli oneri tecnico-amministrativi relativi allo svolgimento delle attività di connessione. Detti prezzi (PUB) sono l'oggetto della procedura di gara e pertanto soggetti a ribasso d'asta.
b) prezzi unitari integrativi dell'energia elettrica (PUI) relativi al trasporto, alle perdite, ad eventuali costi di rifasamento, al dispacciamento, alle componenti di sistema (esempio A, UC, MCT, etc.) ed alle imposte.

Detti costi, nella misura stabilita dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) per il mercato libero, saranno anticipati dal fornitore e riportati, senza maggiorazioni, in fattura al cliente.

I PREZZI UNITARI CONTRATTUALI DI BASE (PUB) DELL'ENERGIA ELETTRICA, SONO DA INTENDERSI FISSI ED INVARIABILI PER L'INTERA DURATA DEL CONTRATTO E NON POTRANNO ESSERE OGGETTO DI NESSUN TIPO DI AGGIORNAMENTO, VARIAZIONE O INDICIZZAZIONE.
Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione ai sensi dell'art.81 comma 3 del DLgs.163/06 e s.m.i..
Qualora anche i ribassi dovessero essere uguali l'aggiudicatario sarà individuato direttamente tramite pubblico sorteggio in deroga alle previsioni di cui all'art.77 del R.D. 827/1924.
Il migliore offerente verrà così individuato, fatta salva l'idoneità della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
Non saranno applicate le valutazioni delle "offerte anormalmente basse" previste dall'art.86 del D.Lgs.163/2006

ART. 6 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate che esercitino la fornitura di energia elettrica con l'iscrizione nell'apposito Elenco di distributori grossisti dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

ART. 7 CONDIZIONI DI FORNITURA

L'esecuzione della fornitura è regolata:

- dalle disposizioni di legge vigenti in materia e da quelle che subentreranno nel corso della durata del contratto;
- dalle condizioni stabilite dal Bando di Gara, dal Disciplinare e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- dalla disposizioni del D.Lgs.163/2006 e relativo Regolamento di Attuazione;
- dalle disposizioni del Codice Civile;
- dalle disposizioni della Contabilità di Stato e dal relativo Regolamento per quanto applicabili;
- dalle disposizioni del Testo Unico di cui al D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;
- dalle norme sui contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle norme sopra richiamate.

La durata della fornitura è stabilita dall'apposito contratto di fornitura.
L'Appaltatore si impegna a soddisfare l'intero fabbisogno dell'Amministrazione in termini di energia elettrica per tutta la durata della fornitura prevista in contratto, rilasciando idonea documentazione comprovante la garanzia di approvvigionamento.
Qualora dopo la sottoscrizione del contratto, tali fabbisogni non potessero essere in tutto o in parte soddisfatti, per cause dipendenti in qualsiasi modo dal Fornitore, questi si impegna a corrispondere all'Amministrazione gli eventuali maggiori oneri sostenuti fino a scadenza naturale del contratto anche per la quota eccedente la fideiussione, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

ART. 8 STIPULA DEI CONTRATTI DI FORNITURA

L'impresa aggiudicataria dovrà fornire l'energia elettrica con continuità salvi i casi di forza maggiore. In ogni caso varrà quanto stabilito dalla delibera n. 247/04 dell'Autorità per l'Energia ed il Gas in merito agli indennizzi automatici ai clienti finali.
Ogni eventuale nuova utenza dovrà essere inserita tra quelle servite dall'aggiudicatario alle stesse condizioni previste dal contratto d'appalto.
Tutte le connesse incombenze di carattere tecnico/amministrativo conseguenti alle nuove utenze, rimangono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario senza oneri per la società Rete Morenica Srl.
L'adeguamento alle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas deve essere automatico.
Il Fornitore si impegna espressamente a tenere indenne la società Rete Morenica Srl, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di normative vigenti previste dal Libero Mercato dell'energia.
Ogni eventuale onere derivante dalla necessità di osservare le normative di cui sopra, anche se intervenute dopo la stipula del contratto, restano a totale carico del Fornitore aggiudicatario .
Per tutto quanto non espressamente dettagliato o trattato nella documentazione di gara, prima della stipula del contratto, l'Amministrazione formalizzerà con l'Impresa aggiudicataria le modalità operative di gestione della fornitura, che costituiranno parte integrante del contratto.
A tal scopo verrà fissato un incontro operativo, al quale prenderanno parte il Responsabile del Procedimento nominato dall'Amministrazione e un funzionario professionalmente competente in rappresentanza dell'Appaltatore per concordare in dettaglio, sulla base delle specifiche esigenze, le modalità ed in genere tutto quanto non eventualmente previsto nel presente CSA e negli atti di gara.

ART. 9 IMPORTI DOVUTI

1. I corrispettivi, indicati nell'offerta economica, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dell'esecuzione della fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischi e/o alea, fatte salve le variazioni trimestrali di cui alla richiamata tariffa AEEG.
4. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
5. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto nel presente Capitolato.
6. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto di fornitura si risolve di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.

ART. 10 QUALITA' DEL SERVIZIO E PENALI

La regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica farà riferimento alla tempestività nell'esecuzione da parte del distributore o del venditore di alcune prestazioni richieste dal cliente finale. L'AEEG ha definito gli standard di qualità del servizio elettrico attraverso la delibera n.333/07.

Il fornitore farà da tramite con il distributore per ogni tipo di richiesta, come riportato nel presente capitolato.
L'accettazione del presente capitolato implica il rispetto, da parte del fornitore/aggiudicatario per quanto di sua competenza, degli standard specifici di qualità sia per le utenze BT che MT previsti dall'AEEG nella Delibera n. 333/07 "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione" e successive modifiche ed integrazioni.
Il fornitore dovrà entro 2 gg dalla ricezione della richiesta da parte di Rete Morenica Srl, trasmettere al distributore la richiesta effettuata in merito a prestazioni relative ad attività di trasporto, misura e vendita.
Il fornitore avrà l'obbligo di trasmettere a Rete Morenica Srl ogni comunicazione ricevuta da parte del distributore entro e non oltre 2 gg dalla ricezione della stessa.
Nel caso in cui Rete Morenica Srl richieda una prestazione soggetta a standard specifico di qualità il fornitore/aggiudicatario dovrà entro 2gg dare comunicazione in merito al tempo massimo imposto dallo standard e dell'eventuale indennizzo automatico previsto in caso di ritardo.
In caso di non rispetto di detti tempi Rete Morenica Srl applicherà una penale di 200€ per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concordati dal presente articolo.
In caso di richiesta di lavori il fornitore/aggiudicatario dovrà comunicare a Rete Morenica Srl la possibilità di procedere attraverso la formula del "preventivo preaccettato" al fine di eliminare i tempi della preventivazione.
La corresponsione dell'indennizzo e/o della penale non esclude la possibilità per Rete Morenica Srl di richiedere al giudice ordinario il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore causato dal ritardo della prestazione

ART. 11 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture dovranno essere intestate Rete Morenica srl – Viale dei Cipressi 2 – 37069 Villafranca di Verona (VR).
La fatturazione sarà mensile e il pagamento avverrà tramite RID bancario.
La fatturazione dovrà evidenziare le seguenti voci:
a) costi/oneri per il trasporto dell'energia, in quanto corrisposti dal Fornitore al Gestore di Rete e rimborsati da Rete Morenica Srl;
b) le imposte erariali ed addizionali e l'I.V.A. sui consumi a carico di Rete Morenica Srl e applicate dal Fornitore sulle fatture con le modalità di legge;
c) costi d'acquisto dell'energia relativa ai consumi prelevati, sui quali applicare le perdite di rete previste dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
d) costi/oneri relativi ai componenti A, UC, MCT dovuti per il mercato libero (con esclusione quindi della componente UC1);
e) oneri di dispacciamento dovuti per il mercato libero.
f) la fattura dovrà riportare almeno una lettura effettiva semestrale del contatore. L'ultima lettura effettiva dovrà avvenire nel mese di dicembre.
g) la fattura dovrà riportare un riepilogo dei consumi mensili, con specifica di tipologia lettura (rilevata, stimata, curva), oltre a riportare i KWh mensili di energia attiva e reattiva.
h) la fattura, dovrà recare l'identificazione dell'utenza, tramite: n.POD/n.Presa/n. Cliente/n.Contatore/Potenza Disponibile/Potenza Massima Impegnata ed indirizzo.
La fatturazione dei costi dovrà avvenire sulla base della misurazione dei consumi eseguita dalla Ditta fornitrice.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura di energia elettrica.
Qualora ciò si verificasse il contratto potrà essere risolto di diritto per fatto e colpa del Fornitore mediante semplice ed unilaterale dichiarazione di Rete Morenica srl da comunicarsi con lettera raccomandata A.R..
Qualora l'Amministrazione, nel controllo delle fatture addebitate, rilevasse errori o imprecisioni, contesterà le irregolarità al Fornitore provvedendo a recuperare l'importo non dovuto sulla prima fatturazione utile.
Le maggiorazioni, le imposte erariali e quelle addizionali sui consumi di gas naturale, l'IVA, nonché gli oneri di trasporto dovranno essere versati dal Fornitore presso gli Enti competenti nella misura, nei tempi e con le modalità stabiliti dalle norme vigenti in materia.
L'Amministrazione resta esonerata, in ogni caso, da qualsiasi onere derivante da inadempienze del Fornitore nei confronti dei suddetti versamenti.
In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell'art.5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231.
Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 12 CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria dell'importo pari al 2% dell'importo annuo presunto della fornitura , che deve essere prestata con le modalità e indicazioni previste dall'articolo 75 del decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche. L'importo della cauzione è ridotto del 50% nei casi previsti dall'articolo 75 comma 7 del decreto sopra citato; nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite, consorziate, da riunirsi o consorziarsi, il possesso del requisito suddetto deve essere dimostrato o autocertificato da tutte le imprese.
Essa copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto.
Ai concorrenti che risulteranno non aggiudicatari, il deposito da essi costituito verrà restituito entro trenta giorni dall'aggiudicazione del lavoro. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

ART. 13 DEPOSITO CAUZIONALE E SPESE CONTRATTUALI

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento contrattuale, l'Appaltatore dovrà effettuare un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione così come previsto dall'art. 113 del d.lgs. 163/2006, prima della sottoscrizione del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'appaltatore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 del Codice Civile, nascenti dall'esecuzione del presente appalto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione delle penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fidejussione per l'applicazione delle penali.
Il deposito cauzionale deve coprire l'intera durata contrattuale e sarà svincolato, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione, verso l'appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da Rete Morenica srl.
Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
Tutti gli oneri fiscali derivanti dalla fornitura, registrazione e diritti di segreteria, sono a completo carico dell'appaltatore, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto che è a carico di Rete Morenica srl.
L'Appaltatore si impegna a sottoscrivere il contratto nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, a semplice richiesta dell'Amministrazione.

ART. 14 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l'aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l'aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

ART. 15 ASSISTENZA TECNICO ECONOMICA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI

In qualsiasi momento il Fornitore potrà proporre una modifica dei profili o di altre condizioni delle forniture di energia elettrica tesi a ridurre i costi sostenuti da Rete Morenica srl.
Qualsiasi variazione dei profili di fornitura saranno concordati con il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione.

ART. 16 OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE

Il Fornitore aggiudicatario si impegna a garantire la continuità della fornitura sino al subentro del nuovo fornitore e a coordinare le attività tecnico-amministrative con la società di distribuzione competente al fine di comprendere nelle proprie fatture di fornitura tutti gli oneri che compongono il prezzo finale.

ART. 17 DOCUMENTAZIONE TECNICA

Il Fornitore si impegna a predisporre:

a) un resoconto parziale da effettuarsi semestralmente verificando l'andamento, i fabbisogni e le eventuali proiezioni di consumi e costi economici.
b) un resoconto generale almeno una volta all'anno, sull'andamento dei consumi e delle spese sostenute dall'Amministrazione, nonché dei risparmi eventualmente conseguiti; tale resoconto dovrà contenere anche una valutazione di soluzioni migliorative ai fini della riduzione dei consumi e dell'aumento dell'efficienza degli impianti;

Il Fornitore, inoltre, si impegna a produrre ed a consegnare i resoconti di cui ai punti a) e b) all'Amministrazione, fornendo la documentazione relativa alla fornitura oggetto dell'appalto, sia in formato cartaceo che supporti elettronici ottici, mediante l'utilizzo di cartelle e fogli elettronici editabili.

ART. 18 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l'appaltatore si impegna a rispettare nella esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente appalto le disposizioni di cui al D.lgs, 81/2008 e s.m. ed i.
L'appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nell'attività contrattuale, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L'appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma precedente vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente appalto.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti consente a Rete Morenica srl di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti fino alla regolarizzazione delle posizioni, senza che l'appaltatore possa vantare alcun diritto risarcitorio per il ritardato pagamento.
In caso di mancata regolarizzazione nei termini previsti, a Rete Morenica srl potrà, oltre ad applicare penali, risolvere di diritto il contratto stesso.
Gli obblighi di cui sopra vincolano l'appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti i contratti e gli accordi sopra richiamati, o recedente dagli stessi, e ciò, indipendentemente dalla propria struttura e dimensione.

ART. 19 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto potrà essere risolto di diritto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nei seguenti casi:

- ritardo nei tempi di attivazione della fornitura per fatti imputabili all'appaltatore eccedente i 60 (sessanta) giorni;
- mancata ricostituzione del deposito cauzionale;
- perdita di uno dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;

- cessione anche parziale del contratto;
- violazione delle norme in materia di tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori;
- grave e reiterato inadempimento alle obbligazioni del presente atto;
- violazione del divieto di sub-appalto relativamente alle forniture;
- penali applicate maggiori del 10% del corrispettivo dell'appalto.
- facoltà della stazione appaltante di recesso contrattuale in caso di affidamento definitivo del servizio di distribuzione gas nell'ATEM di competenza del singolo POD

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento l'Amministrazione si riterrà liberà da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto.

ART. 20 ULTERIORI CLAUSOLE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

L'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'appaltatore non abbia adempiuto in esito a formale diffida, ed in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento, delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.
In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'appaltatore nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.
L'Amministrazione, a seguito della risoluzione del contratto, si rivolgerà ad altra impresa per l'affidamento dell'appalto con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali danni subiti dall'Amministrazione stesso a carico dell'appaltatore del presente appalto.

ART. 21 RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.
L'obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.
L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione stessa della ditta a gare o appalti.
L'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge 196/03 e s.m. ed i. e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

ART. 22 CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240 del DLG n.
163/2006 e successive modifiche, sono deferite alla competenza del Foro di Verona.

ART. 23 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

La fornitura delle risorse energetiche di gas metano sarà regolamentata dai documenti contrattuali prodotti dal Committente e dall'Assuntore, che costituiranno "la documentazione contrattuale" ed in particolare:

- capitolato speciale di appalto;
- offerta tecnica ed economica del fornitore relativa all'energia elettrica

Saranno altresì considerati documenti contrattuali, anche se non materialmente allegati al contratto stesso, tutte le regolamentazioni in materia di fornitura di energia ed aggiornamenti in vigore, emessi dalle autorità competenti quali AEEG, GRTN.

ART. 24 SPESE

Si intendono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri per tutti i mezzi d'opera, i materiali e ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle attività contemplate nel presente atto.
Eventuali spese per variazioni contrattuali (impegni di energia) saranno a carico dell'Amministrazione.
Saranno a carico del Fornitore le spese sostenute per verifiche, accertamenti, controlli che a suo giudizio od a richiesta dell'Amministrazione dovranno essere effettuate periodicamente per il monitoraggio continuo dei consumi al fine della loro ottimizzazione.

ART. 25 DOMICILIO FISCALE

Per tutti gli effetti del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare, in sede di stipula del contratto stesso:

- il domicilio fiscale ed il recapito amministrativo presso il quale saranno inviate, ad ogni effetto di legge, tutte le formali comunicazioni inerenti il presente appalto;

ART. 26 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si intendono richiamate le disposizioni vigenti in materia di cessione di gas, le disposizioni del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 nonché quelle del T.U.E.L. di cui al Dlgs. 18.8.2000, n. 267 e quelle del Codice Civile.

Villafranca di Verona, lì 22/05/2015

Il Direttore Generale
Ing. Damiano Guida